



COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI**

- Approvato con deliberazione Commissione Straordinaria n. 25 del 22.10.2002 •
Integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 23.03.2006
- Integrato con deliberazione C.C. n. 36 del 27.07.2006
- Modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 38 del 15.06.2011 • Modificato con
deliberazione C.C. n. 58 del 23.09.2011
- Modificato con deliberazione C.C. n°54 del 20-01-2015
- Integrato con deliberazione C.C. n°28 del 27-04-2018

PARTE I^A CRITERI GENERALI

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | Tipologia di interventi e servizi.. .. . | pag. 2 |
| Art. 2 - | Obiettivi. | pag. 3 |
| Art. 3 - | Soggetti destinatari... .. . | Pag. 3 |
| Art. 4 - | Determinazione nucleo familiare.. .. . | pag. 4 |
| Art. 5 - | Determinazione I.S.E.. .. . | pag. 4 |
| Art. 6 - | Determinazione minimo vitale.. .. . | pag. 5 |
| Art. 7 - | Organizzazione, gestione e controllo dei servizi... .. . | pag. 6 |
| Art. 8 - | Programmazione.. .. . | pag. 7 |
| Art. 9 - | Volontariato... .. . | pag. 8 |
| Art. 10 - | Azione di rivalsa..... . | pag. 8 |

PARTE II^A TIPOLOGIA SERVIZI

| | | |
|---------------|---|------------|
| | Segretariato Sociale. .. . | pag. 10 |
| Art. 12 - | Servizio sociale professionale..... | |
| Art. 13 - | Assistenza economica..... | pag. 13 |
| Art. 14 - | Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre.. .. . | pag. 15 |
| Art. 15 - | Integrazione lavorativa... .. . | pag. 16 |
| Art. 15 bis - | Integrazione lavorativa destinata ai soggetti in difficoltà... .. . | pag. 18 |
| Art. 15 ter - | Reinserimento sociale... .. . | pag. 20 |
| Art. 16 - | Attività di "auto-aiuto"..... | pag. 21 |
| Art. 17 - | Assistenza domiciliare.. .. . | pag. |

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

| | | |
|-------------|---|---------|
| Art. 18 | - Attività centro diurno..... | 22 |
| | | pag. 25 |
| Art. 19 | - Soggiorno di vacanze..... | pag. 27 |
| Art. 20 | - Assistenza abitativa..... | pag. 29 |
| Art. 21 | - Affidamento minori..... | pag. 30 |
| Art. 22 | - Ricovero minori — invalidi — anziani..... | pag. 32 |
| Art. 23 | - Contributo integrativo per pagamento retta ricovero..... | pag. 34 |
| Art. 23 bis | - Contributo per ospitalità temporanea e assistenza anziani soli. | pag. 34 |
| Art. 24 | - Agevolazione trasporto per soggetti con handicap..... | pag. 35 |
| Art. 24 bis | - | pag. 36 |
| Art. 25 | - Interventi e servizi per soggetti portatori di handicap..... | pag. 36 |
| Art. 26 | - Norme finali..... | pag. 39 |
| Art. 1 | | |

ARTICOLO 1
TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI

1. Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi socio-assistenziali di competenza comunale previsti dalla L.R. n. 22/86 e dalla Legge quadro n.328/2000:

- Segretariato Sociale
- Servizio Sociale Professionale
- Assistenza Economica
- Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre
- Integrazione lavorativa
- Interventi di auto-aiuto ■ Assistenza domiciliari
- Attività centro diurno
- Soggiorno di vacanze
- Assistenza abitativa
- Affidamento minori
- Interventi di ricovero
- Contributo integrativo per pagamento retta di ricovero
- Agevolazione trasporto per portatori di handicap
- Interventi e servizi in favore dei soggetti portatori di handicap.

2. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende assicurare alle persone e alle famiglie meno abbienti e/o svantaggiate, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, eliminando o riducendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ARTICOLO 2
OBIETTIVI

1. I servizi socio-assistenziali di competenza comunale si configurano in prestazioni economiche e non economiche e sono finalizzati a:

Il controllo sulla veridicità del contenuto della dichiarazione I.S.E., sarà effettuato con le modalità previste dal D.P.R. del 20 ottobre 1998 n. 403.

ARTICOLO 6
DETERMINAZIONE MINIMO VITALE

Per l'accesso ai servizi di assistenza economica, integrazione lavorativa, attività di auto-aiuto, si dovrà fare riferimento al "minimo vitale".

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale.

In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale, cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di rispondere ai bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

1. alimentazione;
2. abbigliamento;
3. governo della casa;
4. vita di relazione;
5. spese sanitarie;
6. affitto dell'alloggio.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ● capo famiglia | 75% della quota base |
| ● coniuge a carico | 25% . . |

- familiare a carico da 0 a 14 anni 35% , ,
- Altri familiari a carico 15% della quota base

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio potranno trovarsi nelle condizioni di dover accertate il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.

Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso.

Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

ARTICOLO 7

ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei "servizi sociali a rete", informa i cittadini delle diverse prestazioni e servizi di cui possono usufruire, dei requisiti necessari per l'accesso e delle modalità di erogazione.
2. La Giunta Municipale provvede con proprio atto a determinare annualmente i parametri assistenziali, in relazione ai criteri previsti dal presente regolamento e dalle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Responsabile del Servizio, in base all'atto di indirizzo politico, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi, all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

4. Il Responsabile del Servizio avvalendosi dell'Assistente Sociale, periodicamente ed ogni qualvolta se ne presenta la necessità, verifica la corrispondenza tra le attività programmate ed i servizi resi. L'attività di verifica si articola in 3 fasi:

- a) fase orientativa: rappresenta il momento per il dispiegare gli interventi da realizzare atti a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b) fase intermedia: serve a verificare il grado di coinvolgimento degli utenti alle attività proposte e ricercare il livello di maturazione e/o soddisfazione raggiunto, le difficoltà emotive, intellettive e le potenzialità del soggetto nonché modificare ed adeguare le strategie d'intervento alle nuove esigenze che si possono verificare durante l'esecuzione del servizio;
- c) fase finale: è il momento di valutazione dei risultati raggiunti finalizzata a verificare la corrispondenza tra le attività rese e gli obiettivi definiti.

ART. 8
PROGRAMMAZIONE

La realizzazione degli interventi e servizi di cui al presente regolamento necessita di una attenta attività di programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con i servizi sanitari e scolastici;
- b) valorizzazione delle risorse locali di solidarietà;
- c) concertazione e cooperazione con le associazioni del volontariato e il privato sociale;
- d) responsabilizzazione dei cittadini, favorendo la partecipazione alle attività della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 9
VOLONTARIATO

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione dei volontari.

2. I volontari non possono svolgere un ruolo sostitutivo degli interventi e servizi sociali, bensì complementare, gratuito e professionalmente qualificato.

3. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per l'attuazione delle attività.

ARTICOLO 10
AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa è volta al recupero totale o parziale delle spese sostenute dal Comune per l'erogazione dei servizi di:

- assistenza economica continuativa;
- fornitura pasti caldi;
- interventi di ricovero per anziani ed adulti inabili.

Essa va esercitata ai sensi dell'art. 68, 4^o comma, della L.R. n. 22/86 nei confronti del soggetto obbligati per legge secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del Codice Civile.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o illegittimi o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero o la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, che usufruiscono di redditi familiari superiori al triplo della fascia esente ai fini dell'I.R.P.E.F. (Circolare assessoriale n. 7 del 14.6.1988 e successive modifiche ed integrazioni).

Ai fini dell'individuazione delle persone obbligate è necessario acquisire per ciascun utente:

- documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti (padre, madre, figli);
- documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti (fratello,

sorella, suocero, suocera etc.); • documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari di cui sopra costituita dai mod. 730, CUD, etc. , compresa la dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

L' azione di rivalsa va esercitata anche nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali per il rimborso della quota della retta giornaliera corrisposta, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 87/81 agli Enti assistenziali, per l'integrazione della retta di ricovero anziani, bisognosi di trattamento assistenziale differenziato.

Il servizio sociale comunale provvede a trasmettere all'A.S.L. copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero correlato dalla certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza dell' utente.

Inoltre, periodicamente ed ogni qualvolta effettua i pagamenti invia copia dell' atto di liquidazione con relativa documentazione contabile.

PARTE III^A

TIPOLOGIA SERVIZI

ARTICOLO 11 **SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio di Segretariato Sociale o servizio di base per l'informazione sociale, deve rappresentare la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate. Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità; ● di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative; ● di essere compresente e interdipendente con gli altri servizi sociali di base; ● di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio.

Il servizio deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti in modo diretto e facilitare l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi e agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale dei servizi presenti nel territorio, valutare il funzionamento degli stessi, individuare eventuali carenze e le cause che le hanno provocate, garantire notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nel territorio con riferimento alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati concernenti la situazione locale al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Destinatari dell'ufficio di Segretariato Sociale sono:

- i cittadini, senza discriminazioni di sorta;
- la comunità nel suo complesso;

- i servizi e i relativi operatori presenti nel territorio; ■ gli amministratori locali;
- i rappresentati di gruppi formali e informali; Il servizio si attua in forme diverse:
 - a) ricevimento in ufficio;
 - b) informazioni telefoniche;
 - c) informazioni epistolari;
 - d) informazioni domiciliari;
 - e) diffusione di apposita modulistica;
 - f) diffusione di notizie d'interesse generale;

Il servizio sarà dotato di adeguati supporti strumentali tecnico-amministrativi per garantire la funzionalità, la razionalità e la tempestività degli interventi e delle informazioni.

ARTICOLO 12

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale è un'attività svolta da assistenti sociali e rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale. Scopo del servizio sociale di base è:

- favorire la socializzazione dell'individuo; ■ aiutare individui e gruppi a identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono ■ nei soggetti da uno squilibrio tra questi e il loro ambiente; ■ documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si ■ presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura ■ psicologica e sociale che li determinano; ■ promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente ■ rispondenti ai bisogni evidenziati; ■ contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie; ■ realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, della famiglia, della comunità;

Le funzioni del servizio sociale professionale si articolano:

- a) azione diretta con le persone e i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi, evitando il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscano l'emarginazione;

d) stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi;

Il servizio realizza interventi programmati e globali che tendono a trasformare la tradizionale assistenza caratterizzata da interventi molteplici e frazionati in organizzazione dei servizi con risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie e della comunità;

Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune nonché le persone presenti nel territorio anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistente sociale.

All'occorrenza, gli assistenti sociali, potranno effettuare visite a domicilio o presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale.

Il servizio sociale professionale opera in stretta collaborazione con l'ufficio del servizio sociali.

Per l'organizzazione, l'amministrazione e l'attuazione del servizio, l'Assistente Sociale utilizza le metodologie e gli strumenti specifici della professione.

Per gli aspetti organizzati, gestionali e per le attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 14

ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità e favorire l'armonico sviluppo della personalità del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- stato civile nubile con figli minorenni a carico, ■ reddito non superiore al minimo vitale.

Ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti, sarà concesso mensilmente un contributo continuativo, in relazione al numero dei minori a carico.

Il beneficio cessa nei seguenti casi:

- qualora il soggetto contrae matrimonio; ■ quando siano venute meno le condizioni di indigenza; ■ quando il figlio ha superato il 18^o anno di età; ■ qualora il minore è ricoverato a convitto presso gli Enti Assistenziali, con retta a carico del Comune.

Per gli aspetti organizzativi e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 15

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Scopo fondamentale del servizio è quello di garantire il minimo vitale alle famiglie meno abbienti mediante l'attività lavorativa finalizzata all'integrazione sociale.

Possono accedere al servizio integrazione lavorativa i GIOVANI disoccupati di età compresa tra i 18 e 35 anni e SOGGETTI disoccupati di età superiore ai 35 anni.

Per disoccupato si intende colui il quale su 365 giorni ha lavorato per un massimo di 120 giorni.

Il titolare di pensione, non può essere considerato soggetto disoccupato.

La richiesta potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. I criteri base da seguire per la formazione delle graduatorie, distinte per tipologia di utenti sono:

- precarietà reddituale del nucleo ▪ precarietà sociale del nucleo familiare

Precarietà reddituale (riferita all'anno precedente della presentazione dell'istanza) Per la definizione della situazione economica del nucleo familiare valgono le disposizioni previste dall' articolo 6 del presente regolamento (minimo vitale).

Il punteggio da attribuire per la precarietà reddituale è il seguente:

- , reddito familiare ZERO PUNTI 10
- Reddito familiare 2000 euro 9
- Reddito familiare non superiore al M.V. 8

Precarietà sociale (riferita all'anno in corso e comunque entro la data di presentazione dell'istanza)

Per la definizione della precarietà sociale del nucleo familiare si fa riferimento agli indicatori a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi

- richiedente libero che vive da solo PUNTI 3
- ragazza madre/ragazzo padre Punti 3

- separazione coniugale soggetto con particolare stato di disagio psico-sociale documentato da certificazione sanitaria 3
- vedova/o non titolare di pensione 3
- per ogni componente del nucleo familiare disoccupato 1
- per ogni componente del nucleo familiare da 0/14 anni 2

L'assunzione sarà effettuata con contratti d'opera a termine, stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Ciò trova riscontro nel decreto assessoriale del 1982 secondo cui l'utilizzazione in piccole attività lavorative non continuative miranti a prevenire forme di emarginazione sociale, possono configurarsi come contratti d'opera a termine ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

A ciascun soggetto avvisto all'integrazione lavorativa è garantita l'assicurazione civile verso terzi R.C. T. e l'assicurazione contro gli infortuni, ove necessario.

La durata del contratto è prevista per tre mesi e l'attività lavorativa sarà resa per 60 ore mensili, con un compenso forfettario orario quantificato in € 5,16.

Le assenze giustificate, possono essere recuperate entro trenta giorni successivi alla scadenza del periodo lavorativo.

Resta inteso che il pagamento per il servizio reso è considerato come intervento di assistenza economica per soggetti in stato di bisogno, essendo l'integrazione lavorativa volta essenzialmente a soddisfare i bisogni primari dei cittadini con scarse disponibilità finanziarie, mediante l'inserimento nell'ambiente sociale di appartenenza.

Le attività da svolgere possono concretizzarsi in .

- 1) lavori di sartoria e maglieria i cui manufatti saranno destinati a famiglie indigenti, a centri di accoglienza e a centri diurni;
- 2) cura del verde pubblico;
- 3) cura degli impianti sportivi; 4) supporto servizi comunali;
- 5) attività varie.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per le attività di verifica del servizio si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 15 BIS
INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DESTINATA AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'

Obiettivi specifici

Scopo fondamentale del servizio di integrazione lavorativa a favore dei soggetti portatori di handicap è quello di promuovere la piena integrazione e la partecipazione della persona handicappata alla vita collettiva sulla base di un piano personalizzato stabilito dall'Assistente Sociale con la consulenza del Psicologo.

Destinatari del Servizio

I destinatari del servizio sono i portatori di handicap privi di indennità di accompagnamento di età superiore ai 18 anni, la cui minorazione è causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione (legge 104/92).

Metodologie

Possono accedere al servizio di integrazione lavorativa i portatori di handicap che siano nelle condizioni di svolgere attività lavorativa.

Per coloro i quali il grado di disabilità, riconosciuto dall'Azienda U.S.L. di appartenenza assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92), va riconosciuto carattere di priorità nell'intervento socio-assistenziale.

Attività di verifica

Periodicamente ed ogni qualvolta si renderà necessario, verrà svolta attività di ^{Verifica} al fine di constatare la reale rispondenza del servizio agli obiettivi prefissi.

Tale attività verrà svolta dalle figure professionali dell'ufficio Solidarietà Sociale del Comune.

B) Soggetti con grave disagio sociale

Obiettivi specifici

L'iniziativa di cui al presente articolo intende altresì rivolgersi a tutti quei soggetti che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica e di particolare disagio sociale per i quali l'integrazione lavorativa ha come obiettivo fondamentale quello di favorire il loro reinserimento nel tessuto sociale del paese.

Destinatari

Destinatari del servizio sono quei soggetti che versano in un particolare stato di disagio sociale (soggetti che versano in particolare stato di indigenza, soggetti sottoposti all'autorità giudiziaria, tossicodipendenti, soggetti con disturbi compulsivi, ecc.).

Attività di verifica

L'attività di verifica ai fini di valutare i risultati complessivi raggiunti verrà espletata dalle figure pro nati dall'Ufficio di Solidarietà Sociale.

C) Norme comuni**“Servizio civico – attività integrativa lavorativa”**

- 1) L'attività integrativa lavorativa indirizzata ai portatori di handicap con capacità lavorativa, alle persone che si trovano in stato di disagio sociale caratterizzato da estrema precarietà di reddito, dalla presenza di disturbi compulsivi, da estraneità ai momenti di socializzazione, da esperienze di dipendenza tossicologica, ha lo scopo di assicurare il reinserimento sociale e un minimo reddituale.
- 2) Ad inizio d'anno l'ufficio elabora delle proposte progettuali distinte per tipologia (manutenzioni, servizi alla persona, servizi di guardania, servizi agli anziani e ai minori, servizi culturali, servizi ambientali) con l'individualizzazione dettagliata degli obiettivi, delle modalità di attuazione, della tempistica e della stagionalità delle prestazioni. L'avviso pubblico che reca l'elenco dei progetti nonché il modello di domanda e la documentazione da allegare, ha un termine di scadenza categorico derogabile solo per le situazioni di insorgenza improvvisa e non prevedibile di particolari situazioni di disagio.
- 3) L'avviamento dei soggetti all'interno dei progetti avverrà sulla base della valutazione circa le capacità reddituali che non possono superare l'importo di 6.000 euro annui ai fini Isee, la vocazione lavorativa del soggetto desumibile dal curriculum vitae o da altro documento (attestato formativo, esperienze lavorative specifiche ecc), la situazione di disagio accertata dall'assistente sociale. Il soggetto che presenta l'istanza può inserire nella stessa la scelta di avviamento in uno dei progetti allegati all'avvio pubblico in ragione della propria vocazione lavorativa. Si può scegliere un solo progetto. Tale scelta non comporta l'obbligo di avviamento in quel dato progetto ma solo un'indicazione che dovrà supportare il funzionamento Comunale e l'assistente sociale nella individuazione dell'ambito lavorativo.
- 4) La presentazione lavorativa del soggetto avviato si configura come prestazione d'opera con contratto a termine ai sensi dell'art.2222 del Codice civile della durata massima di 8 settimane. Al contratto di prestazione si applicano le disposizioni di cui all'art.54 bis del D.L. 24 Aprile 2017 convertito con la legge n°96 del 21 Giugno 2017 che prevedono una retribuzione oraria minima di 12,41 euro complessiva degli oneri per l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art.2 comma26 della legge 8 Agosto 1995 n°335, degli oneri assicurati per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali.
- 5) Al prestatore d'opera occasionale vengono riconosciuti il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dagli art.7,8e9 del D.lvo n°66 del 2003.

- 6) All'avviamento dei soggetti provvede la giunta municipale sulla base della relazione dell'assistente sociale, dando priorità alla minore capacità reddituale dimostrata con l'attestazione Isee, all'eventuale carico familiare privo nel complesso di soggetti percettori di reddito costituente almeno il minimo vitale e avuto riguardo alle esigenze lavorative e alle prestazioni D'opera anche con riferimento alla stagionalità delle esigenze rappresentate e perseguite dall'ente.
- 7) L'avviamento ai progetti di attività lavorativa non è cumulabile con altre provvidenze di integrazione al reddito e di sostegno sociale a carattere locale, Regionale o Nazionale. Il limite della certificazione Isee di 6.000 euro non è derogabile. Non è altresì derogabile il limite di 5.000 euro annui che può percepire il soggetto prestatore d'opera occasionale in rapporto a diversi soggetti utilizzatori e non è nemmeno derogabile l'importo massimo di 2500 euro che lo stesso soggetto può realizzare prestando la sua opera presso lo stesso ente. L'avviamento nei progetti inoltre non può ripetersi durante lo stesso anno fino a superare il limite di 8 settimane; mentre è possibile essere avviati per un numero di settimane inferiore a 8 e comunque non oltre il limite minimo di 4 settimane.

ARTICOLO 15 TER
REINSERIMENTO SOCIALE

Obiettivi specifici

Lo scopo fondamentale del servizio di reinserimento sociale a favore dei soggetti provenienti da situazioni di disagio psico-sociale è quello di favorire stili di vita adeguati alla tutela e alla promozione del benessere psico-fisico dei cittadini.

Destinatari

I destinatari del servizio sono i soggetti provenienti da situazioni di disagio sociale derivante da eventi individuali e familiari con pesanti e gravi refluenze sull'equilibrio psicofisico del singolo soggetto quali: lutto, malattia, improvvisa perdita del posto di lavoro e qualsiasi altro evento fortemente destabilizzante.

Modalità dell'intervento

Poiché lo scopo del servizio è quello di favorire il reinserimento sociale dei soggetti con particolare fragilità psico-fisica l'intervento avrà la durata minima di tre mesi e sarà espletata per tre ore giornaliere per un totale di 15 ore settimanali.

Il suddetto intervento può essere prorogabile per ulteriori mesi tre qualora, su espressa indicazione dell'Assistente Sociale, la situazione lo richieda per il completamento del processo d'inserimento già avviato.

Verrà riconosciuto un compenso avente natura meramente simbolica di €.200,00 mensili.

Sarà garantita ai soggetti avviati l'assicurazione I.N.A.I.L. ed R.C. T..

All'inizio di ogni anno verrà pubblicato apposito avviso che informerà i cittadini sul numero dei soggetti che potranno essere avviati nelle attività agli stessi destinate sulla base delle risorse assegnate.

L'inserimento dei soggetti di cui sopra nelle attività all'uopo programmate avverrà esclusivamente a seguito di apposita valutazione ed indicazione dell'Assistente Sociale.

ARTICOLO 15 QUATER***“ Progetti di utilità collettiva con l’impegno di soggetti in condizioni disagio”***

Il Comune al fine di migliorare la qualità dei servizi alla persona, del tempo libero e di manutenzione dei beni immobili Comunali, predispone progetti di utilità collettiva con il coinvolgimento di soggetti di disagio attestato dall’assistente sociale.

L’utilizzo di persone in situazione di disagio nel contesto dei progetti non comporta alcuna instaurazione di rapporto di lavoro contrattualmente definito e nessuna diretta corrispondenza tra quantità della prestazione e quantità della retribuzione.

L’Amministrazione Comunale nell’approvare i progetti definisce in modo dettagliato gli obiettivi da raggiungere e le modalità di esecuzione degli stessi. Tali obiettivi saranno sottoscritti dai soggetti avviati e costituiscono impegno precipuo da parte degli stessi anche ai fini della erogazione della somma assegnata. I soggetti avviati comunicheranno le modalità dettagliate con le quali intendono dare attuazione ai progetti.

Ad ogni soggetto che verrà utilizzato nei progetti per un tempo minimo di 45 giorni e massimo di 90 giorni in ragione della specificità degli obiettivi, verrà riconosciuta una somma a titolo di supporto al minimo vitale che varia da un minimo di 750 euro a un massimo di 1500 euro. Il soggetto utilizzato nei progetti di utilità collettiva può cumulare la relativa remunerazione con altre misure assistenziali il cui importo non superi i 200 euro mensili.

I criteri di priorità per l’avviamento dei soggetti riguarderanno le seguenti fattispecie: Isee non superiore a 6.000 euro, numero di componenti il nucleo familiare, presenza nel nucleo familiare di minori, presenza nel nucleo familiare di soggetti con patologie invalidanti, presenza di altri redditi da valutare con punteggio negativo, disagio abitativo del nucleo familiare (casa in affitto, provvedimenti di sfratto, abitazioni dichiarate inagibili). In sede di istruttoria l’assistente sociale attribuirà un punteggio ad ognuno dei criteri elencati derivandone in tal modo una griglia di priorità di avviamento che andrà a deliberare la Giunta Municipale con l’attribuzione delle relative risorse al progetto. Saranno a carico del Comune le assicurazioni di rito.

I pagamenti avverranno in due step. Un primo step corrispondente al raggiungimento di metà degli obiettivi e il secondo a raggiungimento degli obiettivi.

In sede di prima applicazione l’assistente sociale attingerà alla platea dei soggetti che avevano presentato istanza per il Servizio Civico – Attività integrativa Lavorativa a valere per l’anno 2018 fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art.15 bis come modificato con la delibera

ARTICOLO 16
ATTIVITA' DI AUTO-AIUTO

Scopo fondamentale del servizio è quello di valorizzare le potenzialità educative e culturali delle famiglie presenti nel territorio, mediante la realizzazione di attività di autoaiuto, favorendo così la crescita della solidarietà organizzata.

I soggetti destinatari del servizio sono:

- a. famiglie bisognose di aiuto (le famiglie con minori segnalati dal tribunale, famiglie segnalate dalla scuola, famiglie segnalate dai Servizi sanitari Territoriali, famiglie segnalate dal Servizio Sociale Comunale, famiglie non più in grado di assicurare idonea assistenza al portatore di handicap, anziani non autosufficienti e privi di adeguato supporto familiare, ecc.).
- b. famiglie disponibili ad aiutare (soggetti in condizione di povertà o con reddito non superiore al minimo vitale, disponibili ad offrire collaborazione ed aiuto ai soggetti di cui alla lettera a).

Le attività di "auto-aiuto" si concretizzano in :▪

attività di supporto al ruolo genitoriale;

• servizio sveglia al fine di garantire l'obbligo scolastico; ▪ supporto scolastico; ▪ supporto ai genitori aventi figli con handicap; ▪ supporto agli anziani; ▪ preparazione pasti per soggetti non autosufficienti e privi di supporto familiare, ▪ assistenza morale e psicologico per chi è solo;

• attività di supporto per favorire la vita di relazione (accesso ai centri diurni, agli impianti sportivi, uffici pubblici, chiese, ecc.); ▪ attività varie.

Il percorso metodologico da seguire per raggiungere il suddetto obiettivo si basa sul "lavoro in rete" da istituire tra le famiglie, i servizi sociali, la scuola e l'ASL.

Il servizio sociale comunale individua le famiglie di cui alla lettera "B", formula apposita graduatoria, con verifica mensile, seguendo i criteri previsti per l'adozione del minimo vitale di cui la precedente articolo 6.

In sede di programmazione si provvederà alla determinazione dei tempi di attuazione del servizio, che saranno stabiliti in relazione alle situazioni problematiche presenti nel territorio e alle risorse finanziarie disponibili.

Per la determinazione del contributo da erogare alle famiglie di cui alla precedente lettera "B" si adotteranno gli stessi parametri assistenziali previsti per l'assistenza economica continuativa.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 17

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire a domicilio dell'utente (anziano, soggetti portatori di handicap, qualsiasi altro soggetto in stato di bisogno) prestazioni assistenziali e sanitarie di tipo infermieristico e riabilitative.

Ciò al fine di favorire la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale e familiare evitando forme di squilibrio individuale e sociale che si verrebbero a determinare qualora fosse costretto a lasciare la propria abitazione per essere assistito.

Il servizio domiciliare presuppone da un lato una integrazione tra servizi sociali di competenza comunale e dall'altro una collaborazione tra i servizi sanitari e ospedalieri esistenti nel territorio.

Esso si articola nelle seguenti prestazioni socio-assistenziali e sanitarie da erogare a domicilio degli aventi diritto con periodicità varia in rapporto allo stato di bisogno del richiedente ed alle risorse finanziarie dell'Ente:

- disbrigo faccende domestiche • disbrigo pratiche e assistenza morale • assistenza infermieristica • riabilitazione psicomotoria • pulizia biancheria • pulizia personale • fornitura pasti o aiuto per la preparazione pasti.

- disbrigo faccende domestiche

Il servizio è svolto da assistente domiciliare e consiste nella pulizia ordinaria dell'abitazione dell'utente (riordino del letto e delle stanze in cui abita l'anziano, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, cambio della biancheria, preparazione e/o aiuto per pasti.

disbrigo pratiche

Il servizio consiste nell'accompagnare o rappresentare l'utente presso i vari uffici per disbrigo pratiche pensionistiche, sanitarie, etc. ed attività di segretariato sociale.

Assistenza infermieristica

Il servizio è svolto da infermieri professionisti che avranno cura di operare, nei limiti di quanto previsto dal mansionario infermieristico, affinché pazienti non autosufficienti possano seguire particolari prescrizioni terapeutiche prescritte dal proprio medico curante (cicli di flebo, terapia iniettiva, endovenosa e non, medicazioni di ferite o pulizia di piaghe ed ulcere). Nei casi in cui è chiesto un intervento specialistico, il servizio domiciliare sarà svolto dalle idonee figure sanitarie e parassitarie strutturate della ASL di appartenenza, avendo l'ufficio comunale l'obbligo di segnalare questi casi per seguirli a domicilio.

E' qui che la figura dell' "infermiere di famiglia" diventa indispensabile per l'attuazione del servizio meglio rispondente ai bisogni della collettività. Tutto ciò richiede un nuovo metodo di lavoro, che mette "in rete" gli operatori sanitari dell'ASL con gli operatori sociali dei Comuni.

L'istituzione del Comitato dei Sindaci di Distretto, previsto dal decreto legislativo n. 229/99, favorirà la valorizzazione e razionalizzazione del servizio di assistenza infermieristica territoriale.

Riabilitazione psicomotoria

Il servizio di riabilitazione psicomotoria consiste in massaggi, ginnastica e terapia educativa da effettuarsi preferibilmente su prescrizione della pertinente figura medicospecialistica (fisiatra, ortopedico, reumatologo).

Attività psico-motorie possono essere rese presso il Centro Diurno dotato di adeguate strutture riabilitative.

Assistenza morale

L'Assistenza morale o sostegno morale e psicologico è volta a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione. E' qui che la figura dell'assistente sociale ha un ruolo determinate. Infatti a lei compete una funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione e coordinamento delle varie attività di animazione e svago che si svolgeranno anche presso strutture ricreative (centro Diurno).

Pulizia biancheria

Consiste nel ritiro e riconsegna di biancheria lavata e stirata per un peso di Kg. 3 per utente e per ogni settimana. Sono esclusi dal lavaggio: tappeti, copriletti, cappotti o altro materiale pesante ed ingombrante.

Pulizia personale

Consiste nell'aiutare nella cura dell'igiene della propria persona al fine di favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi dal letto, pulizia della persona, aiuto per il

bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione di pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza).

Fornitura pasti

Consiste nella fornitura e/o preparazione giornaliera del pranzo e della cena cercando di stimolare ed aiutare l'utente.

La varietà delle suddette prestazioni richiede l'intervento di operatori sociale con qualifica e professionalità diversa che in linea di massima possono essere così indicati:

- assistenza sociale
- assistente sanitario o infermiere professionale
- • fisioterapista o masso fisioterapista • assistente domiciliare (una unità ogni 12 utenti)
- autista, ecc.

Le qualifiche e la quantità degli operatori sociali da destinare per l'espletamento del servizio, variano in rapporto al numero degli assistiti e alla tipologia delle prestazioni da erogare.

Saranno ammessi con priorità gli utenti soli che versano in particolare stato di bisogno socio-assistenziale e sono privi di supporto familiare.

I criteri generali da seguire per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

- capacità di autonomia; • presenza di familiari obbligati a prestare servizio; • precarietà reddituale.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 18

CENTRO DIURNO

Il centro diurno è una struttura a carattere articolata e flessibile, che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che rispondono a specifici bisogni dell'utenza.

Gli utenti sono cittadini in genere, in specifico minori, inabili, anziani e soggetti portatori di handicap.

Le attività possono essere di tipo ricreativo, culturale e sociale che rendano il centro un luogo di incontro o di iniziative estendibili anche sul territorio.

Le iniziative possono essere:

- cineforum;
- conferenze/dibattiti;
- attività manuali ed artigianali; ▪ attività musicali; ▪ attività di carattere filatelico; ▪ programmazione di visite guidate; ▪ organizzazione di gite; ▪ attività sportive; ▪ attività di laboratorio; ▪ attività varie.

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e strutture disponibili possono prevedersi anche specifiche attività di carattere assistenziale (es. mensa).

Il Centro dovrà prevedere locali e attrezzature adeguate alle attività da realizzare.

Per la realizzazione delle attività è previsto il metodo della programmazione che vede il cittadino protagonista di un sistema integrato e qualificato d'interventi e servizi sociali.

Per una migliore funzionalità delle attività del Centro è istituito il Comitato di Gestione preposto alla programmazione, gestione e controllo del centro.

Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è costituito da:

- sindaco o Assessore al ramo delegato che presiede; ▪ assistente Sociale; ▪ un medico di base; ▪ un anziano su indicazione di associazioni o circoli locali nel campo della terza età; ▪ un portatore di handicap; ▪ due componenti su indicazioni di associazioni locali che operano nel campo del volontariato; ▪ un istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali anche con funzioni di verbalizzante.

In caso di affidamento a terzi della gestione del centro si farà riferimento alla convenzione tipo predisposta con Decreto Presidenziale n. 158 del 4.6.1996 pubblicato nella GURS n. 40 del 10.8.1996.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 19

SOGGIORNO VACANZA

Scopo fondamentale del servizio è quello di garantire a tutti i partecipanti un periodo di vacanza che dia l'occasione di un cambiamento della vita quotidiana, che spezzi la monotonia di ogni giorno favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' un servizio destinato a minori, anziani ed eventualmente a nuclei familiari inteso come strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto riguarda i

minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economiche e sociali precarie.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti per consentire la scelta del soggiorno in località climatiche o termali meglio rispondente alle effettive esigenze terapeutiche, di riposo e di arricchimento culturale dei cittadini. Da ciò ne deriva la necessità di acquisire per ogni tipologia di soggiorno che si intende attuare: marino, montano, termale, cartella sanitaria redatta dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedete, eventuali terapie da seguire e la validità o meno della vacanza.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'utente dovrà comunicare all'Ufficio competente il nominativo di un familiare con l'indicazione del domicilio e numero telefonico, a cui ci si dovrà rivolgere in caso di bisogno.

Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a otto, né superiore a quindici giorni.

Inoltre, tenendo conto delle esigenze di coppie e dei rapporti amicali, è opportuno prima della partenza costituire i gruppi (25/30 utenti), assegnando a ciascun accompagnatore che sarà il portatore di tutti i problemi che si verificheranno all'interno e cercherà di favorire al massimo i rapporti sociali garantendo integrità al gruppo.

Ogni soggiorno, costituito da un minimo di 2 ad un massimo di 4 gruppi, si effettuerà in periodo di bassa stagione ottobre/maggio di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dotazione di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple matrimoniali provviste di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e la somministrazione dei pasti avverrà in ottemperanza ai menù elaborati presentati in offerta e, ove fosse necessario saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nella località dell'escursione.

Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse:

- animatore socio-culturale ▪
- infermiere professionale ▪

ausiliario di assistenza ■

accompagnatore

Animatore socio-culturale

E' questa la figura centrale su cui poggia gran parte del lavoro e delle iniziative. Il buon esito alle molteplici attività ricreative, culturali e sociali previste durante il soggiorno, molto dipenderà dalla professionalità dell'animatore che opererà tenendo conto delle esigenze degli utenti.

Infermiere professionale

L'infermiere professionale dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, curando l'aggiornamento della cartella sanitaria di ciascun ospite, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da fare osservare.

All'occorrenza questi dovrà effettuare ; interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

Personale ausiliario

Il personale ausiliario provvederà alla sistemazione in camera degli utenti, rendendosi disponibile in tutte quelle forme di assistenza necessaria durante la vacanza.

L'accompagnatore

L'Amministrazione comunale su ogni 25/30 utenti designa 1 accompagnatore che convocherà i membri del gruppo prima della partenza. Egli sarà il portatore dei vari problemi che si verificheranno durante la vacanza, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo. Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiornerà con loro, vigilerà sui rapporti tra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione comunale su ogni variazione di programma.

A conclusione del soggiorno redigerà apposita relazione sullo svolgimento dello stesso, suggerendo indicazioni che riterrà utili per il miglioramento del servizio stesso.

Il pagamento si effettuerà a conclusione del soggiorno e su presentazione di regolare fattura corredata da un elenco nominativo degli effettivi partecipanti con dichiarazione in calce a firma della direzione dell'hotel attestante la presenza di ciascun ospite.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7 .

ARTICOLO 20
ASSISTENZA ABITATIVA

Assistenza abitativa prevede, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione.

I requisiti minimi per beneficiare del contributo sono:

- a) reddito familiare non superiore al limite previsto dal D. M. del 7.6.1999;
- b) incidenza del canone sul reddito.

Annualmente l'Assessorato Regionale ai LL.PP. con propria circolare, emana le direttive specifiche da seguire per l'erogazione del contributo.

L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione della graduatoria degli aventi diritto e all'erogazione del contributo, in relazione alle risorse finanziarie assegnate dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 21

AFFIDAMENTO MINORI

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del servizio sociale.

Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una equipe per l'età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonché sul minore.

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle-

problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio alle famiglie, alle associazioni, ecc.

L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;
- erogare se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero dei minori quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidati e alle famiglie di origine il necessario sostegno psicosociale per tutta la durata dell'affidamento nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie; ● stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni, che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento. Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:
- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; - conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio; - integrazione della famiglia nell'ambito sociale; - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine; - buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario; - idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore; - l'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento; ● mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria; ● mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), ● assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine; ● assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; ● evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

● contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore. Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare.

E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine, si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

ARTICOLO 22

RICOVERI MINORI - INVALIDI - ANZIANI

Gli interventi di ricovero, volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, possono essere effettuati sia nei confronti dei minori, degli anziani, degli adulti, che dei disabili fisici e/o psichici.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire lo sviluppo integrale della personalità del bambino, dovrà attivare interventi socio-assistenziali finalizzati a far crescere ed educare il bambino nell'ambito della propria famiglia.

A tal proposito si evidenzia che la Legge 149/2002 accentua e rinforza, il principio fondamentale del "diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". Le condizioni di indigenza dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze sostengono i nuclei familiari a rischio con interventi e servizi adeguati al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Qualora, per situazioni particolari, si ritiene necessario l'allontanamento del minore dalla famiglia, al fine di assicurargli tutela e protezione, nell'intervento operativo si deve tenere conto della seguente scaletta di priorità:

1. AFFIDAMENTO FAMILIARE

2. COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

3. ISTITUTO EDUCATIVO che sarà superato entro il 31.12.2006.

Il ricovero in istituto dovrà rappresentare l'ultimo rimedio da attivare per rispondere al bisogno della famiglia. L'istituzionalizzazione, infatti, se precoce, è causa di "disagio" per i minori che può esplodere in modo più o meno violento nell'età dell'adolescenza.

E' opportuno quindi privilegiare gli interventi socio-assistenziali volti alla tutela della famiglia con prestazioni di carattere economico, di servizi domiciliari, di attività di

autoaiuto, ecc., cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono la permanenza del soggetto nel proprio ambiente familiare.

ARTICOLO 23

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA RICOVERO

L'Amministrazione Comunale, per far fronte ai bisogni di assistenza continua in cui versano alcuni anziani soli e privi di qualsiasi supporto familiare, in alternativa all'intervento di ricovero di cui al precedente articolo 22, prevede un fondo comunale di sostegno per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento della retta di ricovero.

I requisiti essenziali per accedere al contributo sono:

- a) condizione di non autosufficienza,
- b) nessuna rete di supporto familiare,
- c) precarietà reddituale.

Il contributo da erogare sarà concesso secondo il principio di gradualità che favorisca i richiedenti con redditi bassi e con elevata soglia d'incidenza del pagamento della retta di ricovero sul reddito.

Per la determinazione della retta di ricovero si fa riferimento all'importo di € 18,33 determinato con D.A. n. 380 del 31.3.1999 in quanto risulta il più economico per l'ente. Il suddetto importo sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 23 BIS
CONTRIBUTO PER OSPITALITA' TEMPORANEA
E ASSISTENZA ANZIANI SOLI

Il contributo come disciplinato dall'articolo precedente viene esteso ai soggetti che, sussistendo le condizioni di non autosufficienza, di assenza di supporto familiare e precarietà reddituale, fruiscono di prestazioni assistenziali adeguati al bisogno all'interno delle strutture esistenti in loco o al proprio domicilio.

Tale tipologia di intervento consente il mantenimento dell'anziano nel contesto socio-ambientale di appartenenza e risponde al suo bisogno di mantenere e curare i propri legami effettivi e relazionali.

ARTICOLO 24

AGEVOLAZIONI TRASPORTI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

L'Amministrazione Comunale consapevole della necessità di contrastare fenomeni di emarginazione e di solitudine, al fine di favorire processi di partecipazione alla vita sociale e nel quadro di una programmazione di interventi coordinati e integrati, provvede ad agevolazioni nei trasporti in favore di soggetti portatori di handicap, mediante l'erogazione di contributi.

Possono chiedere il contributo "agevolazione trasporto" i soggetti portatori di handicap bisognosi di effettuare viaggi frequenti per cure riabilitative e terapeutiche presso strutture specializzate.

Per accedere al contributo i richiedenti devono essere in possesso:

1. residenza anagrafica dell'intero nucleo nel Comune di Caltavuturo;
2. reddito del nucleo familiare ISEE non superiore ad €. 9.000,00;
3. certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge n. 104/92;
4. non essere già beneficiario di nessun altro contributo avente la medesima finalità (es.

Buono Socio Sanitario);

5. certificato sanitario di struttura specialistica pubblica comprovante la necessità di effettuare la terapia necessaria.

Allegati all'istanza il richiedente dovrà presentare:

certificato di frequenza della struttura dove si effettuano le terapie attestante la frequenza; dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente comprovante gli effettivi viaggi effettuati per raggiungere il centro riabilitativo con mezzo proprio o con mezzo pubblico ed eventuali pezze di appoggio.

Il contributo per ogni viaggio verrà rapportato al costo del biglietto del mezzo pubblico di linea per la località ove verranno eseguite le prestazioni riabilitative che comunque non potrà superare la somma di €. 10,00 per ogni viaggio e per un importo massimo di €. 100,00 mensili.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7

ARTICOLO 24 BIS

Estende l'accesso ai beneficiari per il trasporto ai cittadini che per patologie gravi ed invalidanti necessitano di trattamenti specialistici in centri sanitari specializzati

ARTICOLO 25

INTERVENTI E SERVIZI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Scopo fondamentale dei servizi previsti dalle leggi di settore per soggetti portatori di handicap è quello di rimuovere le condizioni di disagio che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e non consentono l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività.

I servizi che si intendono regolamentare sono:

- aiuto domestico
- sostegno economico • assistenza abitativa finalizzati ad aiutare e migliorare la permanenza nell'ambito domestico del soggetto portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari, evitando il ricorso al ricovero o all'ospedalizzazione.

Possono accedere ai suddetti servizi i portatori di handicap gravi fisici, psichici e sensoriali privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altra difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Si considera "portatore di handicap" la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervento in epoca pre- o post-natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione sociale.

L'accertamento preliminare dell'equipe pluridisciplinare competente per territorio, è l'elemento indispensabile per la fruizione dei servizi.

L'equipe, accertato il grado dell' handicap, formula per ciascun richiedente una diagnosi funzionale con specifica indicazione dell'intervento socio-assistenziale necessario a rimuovere la situazione di disagio.

Aiuto domestico

Tra gli interventi previsti dal presente regolamento l'aiuto domestico ha carattere di priorità.

Questo servizio è inteso sia come aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita (sollevamento dal letto, vestiario, pulizia personale, aiuto motorio e consumazione pasti), sia come attività di sostegno psico-pedagogico.

Esso si articola in:

- disbrigo faccende domestiche inteso come attività mirante ad assicurare l'igiene dell'assistito e della propria abitazione.

Il servizio è reso tutti i giorni per due ore ed è svolto dagli assistenti domiciliari.

Ogni assistente domiciliare non può avere più di due assistiti.

- assistenza infermieristica professionale: intesa come visita domiciliare giornaliera per la somministrazione dei farmaci. Il servizio è svolto da infermieri professionali che avranno cura a fare osservare a ciascun utente le prescrizioni mediche e tutto quanto previsto dal mansionario infermieristico.
- disbrigo pratiche: inteso come accompagnatore o rappresentante il soggetto portatore di handicap nei vari uffici per il disbrigo delle pratiche, Il servizio è svolto dalle assistenti domiciliari con periodicità varia.

Assistenza morale e psicologica

L'assistenza morale e psicologica è finalizzata al superamento delle difficoltà soggettive ed oggettive in cui versa quotidianamente il soggetto portatore di handicap. E' qui che la figura dell'assistente sociale assume un ruolo determinante e qualificativo. A lei compete il difficile compito di integrare il disabile sia nell'ambiente familiare che sociale. La sua costante attività dovrà mirare a favorire i rapporti familiari per facilitare la permanenza nell'ambiente in cui da tempo è vissuto.

Aiuterà l'utente a vincere il senso di solitudine e di emarginazione sociale che caratterizzano la loro vita quotidiana. Lo interesserà ai fatti del giorno (politici, sportivi, folkloristici, radiofonici, televisivi, ecc ..).

Farà ascoltare delle buona musica, lo intratterrà con buone letture, cercherà di organizzare con l'aiuto delle associazioni di volontariato, incontri con altri soggetti aventi finalità ricreative, tenderà \principalmente a farlo sentire un elemento utile alla collettività.

Promuoverà attività di laboratorio presso il centro diurno al fine di favorire il processo di integrazione sociale.

La visita colloquio è prevista ogni giorno e non può superare la durata di un'ora.

Sostegno economico

Questo servizio è alternativo all'aiuto domestico e si potrà concedere nei casi in cui sia dimostrata la sua maggiore utilità.

La permanenza dei soggetti disabili nell'ambiente naturale e/o affidatario, determina difficoltà insolubili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo non sempre possono attendere totalmente.

Nei casi in cui la famiglia è capace di accudire sufficientemente alla pulizia ed alla cura del portatore di handicap offrendo un ambiente qualificato pronto ad attendere alle continue richieste di assistenza, si potrà fare ricorso all'intervento di sostegno economico stabilito nella misura di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato. E' necessario però accertare preliminarmente che il reddito del nucleo familiare non supera i 20 milioni, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Assistenza abitativa

Assistenza abitativa è erogata dal Comune nelle seguenti forme:

In favore delle famiglie che abbiano in locazione abitazioni dell'edilizia sovvenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso; • in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione; • attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

Per gli aspetti organizzativi, gestionali e per l'attività di verifica del servizio, si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 26

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vengono applicate le norme regolamentari regionali e nazionali vigenti.

